




Definizioni stradali - Art.3 c.s.



1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

(Omissis)

4) **BANCHINA**: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

(Omissis)

7) **CARREGGIATA**: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

(Omissis)

10) **CONFINE STRADALE**: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

(Omissis)

21) **FASCIA DI PERTINENZA**: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.



PROCEDURE DI INTERVENTO

Prima di eseguire interventi, opere, depositi o aprire un cantiere stradale anche temporaneo è necessario:

- essere in possesso della **autorizzazione** o **concessione** dell'Autorità competente (artt. 21 - 26 - 27 c.s.). I provvedimenti autorizzatori o copia conforme devono essere tenuti nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e presentati ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 del c.s.; questo non è richiesto per i lavori eseguiti direttamente dalla Ripartizione 12 - Servizio Strade (per quanto concerne la segnaletica di cantiere si fa comunque sempre riferimento all'art.30, comma 7-reg.);
- adottare il **segnalamento temporaneo** autorizzato dall'ente proprietario;
- rispettare quanto previsto dall'art. 29 all'art. 43 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- qualora l'intervento richieda l'emissione di **un'ordinanza** (art. 5 comma 3, artt. 6 e 7 - c.s.) da parte dell'ente proprietario, questa deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari addetti (art.26, comma 10 c.s.). I segnali temporanei prescritti devono rendere note le prescrizioni da attuare in loco;
- indicare la **durata dei lavori** considerando che:
 - per durata superiore a 7 giorni è obbligatoria la TABELLA LAVORI (art. 30 - fig. Il 382 reg.)

Lavori di	<input type="text"/>		
Ordinanza	<input type="text"/>		
Impresa	<input type="text"/>		
Inizio	<input type="text"/>	Fine	<input type="text"/>
Recapito	<input type="text"/>		
Tel.	<input type="text"/>		

NOTA BENE

In via esemplificativa si può affermare che:

- è sufficiente l'**autorizzazione** se non si eseguono opere o occupazioni permanenti nella sede stradale, in fascia di rispetto o aree di visibilità;
- è necessaria la **concessione** se si eseguono opere o occupazioni permanenti all'interno del confine stradale;
- è necessaria l'**ordinanza** quando occorrono stabilire obblighi o divieti diversi da quelli già in vigore nel tratto di strada interessato dalle opere o occupazioni.

